



Lavoro e Sicurezza  
Una sfida di civiltà

**FORMAZIONE**

*GO*

**E**

*Un DIRITTO*

**INFORMAZIONE**

## FORMAZIONE E INFORMAZIONE



Il principale riferimento in materia di formazione ed informazione è rappresentato dal Dlgs. 81/08, così come modificato dal Dlgs. 106/09, articoli 36 e 37



## Art. 36 Informazione ai lavoratori

Definisce i contenuti dell'informazione obbligatoria relativamente ai concetti di base della salute e sicurezza sul lavoro.

Il datore di lavoro deve inoltre fornire tutte le informazioni relative alle disposizioni aziendali interne per lo svolgimento delle attività in sicurezza e sulle procedure di emergenza

# FORMAZIONE E INFORMAZIONE



*lavoratori*

*Art. 36 Informazione ai*

## **Contenuti dell'informazione sono:**

- Rischi connessi all'attività di impresa in generale
- Procedure di primo soccorso, antincendio, evacuazione
- Nominativi addetti alle emergenze
- Nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
- Nominativo del Medico Competente



## Art. 36 Informazione ai lavoratori

*Contenuti dell'informazione sono:*

- I rischi specifici relativi all'attività svolta, le normative di sicurezza, le relative disposizioni aziendali
- I pericoli connessi all'utilizzo di sostanze pericolose
- Le misure e le attività di prevenzione e protezione adottati dall'azienda



## *Art. 36 Informazione ai lavoratori*

Il contenuto dell'informazione deve essere facilmente  
**comprensibile ed accessibile a tutti i lavoratori**  
e deve prevedere idonee modalità di  
comunicazione e verifica della  
comprensione per i **lavoratori stranieri**



## Art. 37

# Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

In osservanza al Dlgs. 81/2008

la Conferenza Stato Regioni è intervenuta

ad ulteriore disciplina ed integrazione

dei **contenuti** e delle **modalità di svolgimento della formazione,**

della **durata**, dell'**aggiornamento,**

per **lavoratori, lavoratrici, preposti e dirigenti**



## FORMAZIONE E INFORMAZIONE



*Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*

L'accordo, siglato nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 11/01/2012,

**è entrato in vigore il 26/01/2011**

**e**

**costituisce il riferimento per la formazione dei lavoratori**



## FORMAZIONE E INFORMAZIONE



*Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*

La formazione erogata prima dell'accordo è ritenuta valida qualora il datore di lavoro compri di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo medesimo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro

## FORMAZIONE E INFORMAZIONE



*Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*

Dalla data di entrata in vigore dell'accordo,  
la formazione deve articolarsi  
in **due moduli distinti:**



*Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*

# I) **Formazione generale**

Durata minima

**4 ore**



*Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*

## *I) Formazione generale*

Contenuti:

- Concetti di rischio
- Danno
- Prevenzione e protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza



*Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*

## II) **Formazione specifica**

La durata minima è di 4, 8 o 12 ore  
a seconda che il settore di attività sia inserito  
nella classe di rischio basso, medio o alto,  
per un numero totale dell'intero percorso formativo  
**pari ad almeno 8, 12 o 16 ore**



*Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*

## ***II) Formazione specifica***

Formazione e addestramento specifici avvengono in caso di:

- inizio del rapporto di lavoro
- trasferimento o cambio di mansioni
- introduzione di nuove attrezzature, nuove procedure, nuovi macchinari, nuove sostanze



*Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*

# Formazione particolare aggiuntiva per il preposto

I preposti debbono ricevere una formazione aggiuntiva,  
rispetto a quella dei lavoratori,  
integrata da programmi particolari,  
in relazione ai compiti esercitati.





*Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*

*Formazione particolare aggiuntiva per il preposto*

**La durata minima del corso è di 8 ore**



*Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*

## *Formazione particolare aggiuntiva per il preposto*

### **Contenuti:**

- **Compiti obblighi e responsabilità dei principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale**
- **Relazioni tra i soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione**
- **Definizione e individuazione dei fattori di rischio**
- **Incidenti e infortuni mancati**
- **Tecniche di comunicazione con i lavoratori, in particolare neoassunti e stranieri**
- **Valutazione dei rischi in relazione al contesto di riferimento**
- **Individuazione di misure tecniche e procedurali di prevenzione e protezione**
- **Modalità di esercizio della funzione di controllo e dell'uso dei dispositivi di protezione individuali e collettivi**

## FORMAZIONE E INFORMAZIONE



*Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*

Per tutti i livelli di rischio è previsto  
un aggiornamento quinquennale  
di durata minima di 6 ore



*Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*

## Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro

Il personale di nuova assunzione  
deve essere formato **anteriamente**, ove possibile,  
o **contestualmente** all'assunzione.

In ogni caso, il programma di formazione deve essere concluso  
**entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione**



L'approfondimento dei contenuti della formazione proseguirà nel prossimo appuntamento, con particolare riguardo alla formazione obbligatoria per le squadre di emergenza  
**primo soccorso ed antincendio**  
e per gli  
**RLS**

**Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**



Labor  Tuto